

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI-ANTONIO CETRA

Seduta del 02/02/2021

FATTO

Con ricorso del 26 giugno 2020, parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto in data 16.10.2010 con l'intermediario un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente senza ricevere l'integrale rimborso degli oneri non maturati. Esperito infruttuosamente il reclamo, proponeva ricorso chiedendo la restituzione della quota non goduta degli oneri per € 377,88, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data dell'estinzione e sino all'integrale soddisfo.

L'intermediario non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

La questione concerne la restituzione di commissioni e oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Il finanziamento è stato sottoscritto dalle parti il 16 ottobre 2010, da rimborsarsi in 96 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente con decorrenza dal 16 maggio 2017, dopo il pagamento di 41 rate, come si evince dalla documentazione in atti versata dalla parte ricorrente.

Nello specifico, dalla documentazione in atti emerge come al finanziamento siano state applicate spese di istruttoria e di vendita, dalla cui descrizione emerge la loro natura *up front*, in quanto riferite dall'intermediario a costi inerenti attività propedeutiche al

perfezionamento del contratto. Nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, il contratto non prevede alcun rimborso per le spese di istruttoria e di vendita.

La questione in esame, che finora si era assestata nel consolidato orientamento arbitrale che prevedeva il rimborso dei soli oneri versati e non maturati alla data dell'estinzione anticipata (costi cc.dd. recurring), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del pro rata temporis (valga, per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014), è stata oggetto di un importante riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz'altro la Lexitor, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei paesi membri dell'Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); b) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor, secondo cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi recurring ma anche quelli cc.dd. up front (questi ultimi generalmente e convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).

Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza Lexitor anche i costi up front sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi recurring, invece, non c'è motivo di discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest'Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l'art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 t.u.b. e 1418 c.c. – constata che: a) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi up front; b) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi up front; c) a questo fine, non resta che ricorrere all'integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; d) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi up front sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi,

costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; e) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Tutto ciò premesso, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, previa dichiarazione di nullità della clausola che esclude il rimborso delle spese di istruttoria e di vendita, nell'ipotesi di estinzione anticipata, ritiene di dover determinare la retrocessione di dette commissioni, per via dell'estinzione anticipata, secondo il criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19. Perviene, quindi, al seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.338,60	TAN	12,50%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	237,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,29%
Data di inizio del prestito	01/12/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,45%

rate pagate	41	rate residue	55	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria e vendita				659,57	Upfront	37,45%	246,98	0,00	246,98
Totale				659,57					246,98

La somma risultante dalla tabella è inferiore a quella richiesta dalla parte ricorrente, pari ad € 377,88 in quanto quest'ultima ha chiesto il rimborso mediante applicazione del differente criterio del *pro rata temporis*.

Il Collegio riconosce il diritto del ricorrente al rimborso degli oneri non retrocessi per un totale di euro 246,98, da arrotondare a € 247,00 in virtù dell'entrata in vigore dal 1° ottobre 2020 delle modifiche alle Disposizioni ABF, secondo cui gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Il Collegio, in linea con il proprio consolidato orientamento, ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 247,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA